



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza

LA DIRIGENTE

- VISTO** il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 297/94;
- VISTA** la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** Il D.M. n. 235/2014 concernente l'aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
- VISTO** il proprio decreto prot. n. 3976/U del 22 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo della provincia di Potenza valide per il triennio 2014/2017 e successivi decreti di rettifica ed integrazione;
- VISTO** il proprio decreto prot. 3013 del 20 luglio 2015, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo della provincia di Potenza aggiornate a seguito dello scioglimento delle riserve indicate all'art. 1, 2, 3 e 4 del D.M. n.325/2015;
- VISTO** il D.M. 495 del 22/06/2016 concernente l'aggiornamento delle predette graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il triennio 2014/2017;
- VISTO** il proprio decreto prot. 7002 del 26/08/2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017;
- VISTO** il D.M. n. 400 del 12/06/2017 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017;
- VISTI** i propri decreti n. 295 dell'01/08/2017 e n. 297 del 02/08/2017, con i quali sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017 e successivi decreti di rettifica ed integrazione;
- VISTO** il D.M. n. 506 del 19/06/2018 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 e prorogate fino all'a.s. 2018/19 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21;
- VISTO** il proprio decreto, n. 361 del 03/08/2018, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/22;
- VISTI** il proprio decreto n. 286 del 22/07/2019, e il successivo decreto di rettifica, n. 299 del 16/08/2019, con i quali sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022 e successivi decreti di rettifica ed integrazione;
- VISTO** il proprio decreto n. 302 del 29/07/2020, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado ai sensi del D.M. n. 36 del 23/06/2020;
- VISTO** l'art. 4 comma 1-bis del Decreto Legge n. 87/2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2018 che riporta disposizioni in materia di contenzioso concernente il



- personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'Infanzia e Primaria;
- VISTO** in particolare il comma 1-bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall'articolo 1-quinques della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che *“al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”*;
- VISTE** le note MIUR prot. 45988 del 17/10/2018 e prot. 47743 del 29/10/2018, relative agli adempimenti degli Uffici Scolastici in attuazione dell'ex articolo 4, commi 1 e 1-bis del Decreto Legge n. 87/2018, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 96/2018, con le quali il MIUR impartisce istruzioni in merito ai provvedimenti che questo Ufficio deve adottare;
- VISTE** le sentenze del Consiglio di Stato espresse nelle Adunanze Plenarie n. 11 del 20/11/2017 e n. 5 del 27/02/2019;
- VISTA** la nota MIUR prot. 1899 del 7 ottobre 2019, relativa agli adempimenti degli Uffici in ordine agli esiti del contenzioso in esame, a seguito delle suddette sentenze del Consiglio di Stato espresse;
- PRESO ATTO** della nota MI prot. 709 del 20 maggio 2020, riguardante l'applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenza;
- VISTA** la nota MI prot. 26841 del 5 settembre 2020, recante istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2020/21;
- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state indette le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- CONSIDERATO** che all'articolo 3, comma 4 della suddetta O.M. 60/2020 dispone che *“I soggetti inseriti nelle GAE possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374”*;
- PRESO ATTO** del Decreto cautelare del TAR per il Lazio (Sezione Terza bis), n. 5732/2016 del 21/09/2016, relativo al ricorso R.G. n.9583/2016, il quale *«accoglie la domanda e dispone l'inserimento nelle relative graduatorie a ogni effetto, inclusa la eventuale stipula con riserva di contratti»*;
- PRESO ATTO** dell'ordinanza del TAR per il Lazio (Sezione Terza bis), n. 6518/2016 del 24/10/2016, che ha confermato la misura cautelare adottata con il predetto decreto monocratico, disponendo l'inserimento dei ricorrenti *“con riserva”* nelle graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** il decreto di questo Ufficio prot. 9299 del 20/10/2016 con il quale la ricorrente CELANO Ilaria, nata il 04/01/1983, è stata inserita *“con riserva”* e con possibilità di stipula di contratti, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente – terza fascia- della scuola dell'infanzia e primaria;
- VISTA** la sentenza del TAR per il Lazio (Sezione Terza bis), n. 232/2021 del 08/01/2021, che respinge il ricorso R.G. n.9583/2016, presentato dalla sig.ra CELANO Ilaria;



- PRESO ATTO** della sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 5665/2021 del 27/07/2021 che ha rigettato il ricorso R.G. 1889/2021 proposto dalla ricorrente CELANO Ilaria per la riforma della sentenza del TAR per il Lazio (Sezione Terza Bis) n. 232/2021;
- VISTO** l'articolo 33, comma 2, del D.Lgs 104/2010 (cd. Codice del Processo Amministrativo) in base al quale "le sentenze di primo grado sono esecutive";
- RITENUTO** di dover dare esecuzione alla suindicata sentenza, disponendo il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento di Infanzia e Primaria di questa provincia, in cui la ricorrente CELANO Ilaria risulta inserita "con riserva";
- VERIFICATA** la posizione giuridica della ricorrente CELANO Ilaria, interessato dalla predetta sentenza, in relazione agli effetti del depennamento sull'incarico a tempo indeterminato;

DECRETA

Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente decreto, che ne rappresentano parte integrante, in esecuzione della sentenza Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 5665/2021, **il depennamento** ora per allora dell'insegnante CELANO Ilaria, nata il 04/01/1983, inserita con riserva, dalle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente - terza fascia - della scuola dell'Infanzia e Primaria e connessi elenchi di sostegno, nonché dalle relative graduatorie d'istituto di I fascia, con decorrenza immediata e con effetto retroattivo e conseguentemente validità del servizio prestato ai soli fini economici e non giuridici. L'insegnante CELANO Ilaria resta inserita nelle GPS I Fascia della provincia di Potenza di Infanzia e Primaria, per la quale ha prodotto domanda ai sensi dell'articolo 3, comma 4 dell'O.M. 60/2020, e nelle relative Graduatorie d'Istituto di II fascia delle istituzioni scolastiche individuate nel modello di domanda dell'insegnante stessa.

DATI ANAGRAFICI	GAE DI CANCELLAZIONE	ANNO DI INSERIMENTO	ATTUALE STATO GIURIDICO	EFFETTO SUL CONTRATTO
CELANO ILARIA Nata il 04/01/1983 (PZ)	GIA' DEPENNATO	2014	TITOLARE ORDINARIO FINO AL 31/08/2021 SU SCUOLA PRIMARIA POSTO DI SOSTEGNO DAL 01/09/2018 CON NOMINA DA GAE. ATTUALMENTE ASSEGNATA A T.D. A IC SENISE SU SCUOLA PRIMARIA POSTO DI SOSTEGNO IN BASE ALL'ART. 59, COMMI da 4 a 9, DEL DECRETO-LEGGE 25/05/2021 N. 73	REVOCA CONTRATTO DI RUOLO (2018-2021) DA GAE 2018

Per effetto del suddetto depennamento, il Dirigente Scolastico dell'IC "N. Sole" di Senise, scuola presso la quale l'insegnante CELANO Ilaria è stata assegnata a tempo determinato per l'a.s. 2021/22, ai sensi dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, provvederà, con proprio atto, agli adempimenti consequenziali relativi alla risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato a seguito della nomina in ruolo da GAE, scuola Primaria su posto di sostegno, ai sensi della normativa di cui alle premesse.

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall'ordinamento.

LA DIRIGENTE

- *Debora INFANTE* -

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

All'ins.te Celano Ilaria per il tramite dell'IC "N. Sole" di Senise
Al Dirigente Scolastico dell'IC "N. Sole" Senise
Alla Dirigente dell'Ufficio I - USR Basilicata
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e non statali della Provincia
Alle OO.SS. provinciali comparto "Istruzione e Ricerca"
Agli AA.TT. della Repubblica

SEDE
SEDE
LORO SEDI
LORO SEDI
LORO SEDI